

# RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO <sup>ec. ec.</sup>

Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Palermo ast<sup>o</sup> 30. 31. 32. - Sg. della legge del 12 Febbraio 1876

Veduto il rapporto del Nostro Luogotenente Generale in Sicilia,

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia preso la Nro. Bocca:

Rapporto del Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decelerare e decidiamo quanto segue:

Per una legge del Consiglio dei Ministri approvata  
per la sicurezza del paese anno 1860. Il Cavaliere Giovanni  
Paterno' Castello di Cuccia Principe d'Emmanuel "maritum"  
nomi "Cirinni" olli Regg. G. M. I. R. che l'ha del Consiglio  
dei Ministri

## Articolo 1

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia; ed il Nostro Luogotenente  
Generale in quella parte da Nostri Bocchi Domini sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FRANCESCO

Il Consigliere Ministro Segretario di Stato

Presidente del Consiglio dei Ministri inspezione

di Accademia G. e M. Reg. S. St. insarcato alla Signora

Firmato — Raffaele Carrafiglia

Per copia conforme

Il Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri inspezione

di Accademia G. e M. Reg. S. St. insarcato alla Signora

Firmato — Raffaele Carrafiglia

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia

Firmato — Giacomo Cicali

Per copia conforme

Il Luogotenente Generale

Nicollini

St. Giacomo

# FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

# RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

## -DI GERUSALEMME-

**DUCA DI PARMA - PIACENZA - CHIESTO**

**GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA**

ANNUALE CREDITARIO DI TUCANA

11-192 100

In vista dei documenti presentati dal Notario Lettieri sono quindi Don Mario Pateri Castello e Cattadore di  
Pecchia di Genua e del C. Giavarini e dello sr. D. Giacomo Cattadore Fratello e l'Emmanuele Cattadore dei  
quale sono i suoi eredi e a lui e alle sue figlie il patrimonio appartenente alla casa Cattadore e quello appartenente al  
Roberto Pateri Cattadore deputato a Significare Virginio Martini Cattadore, fiduciario dei suoi affari anche  
Rognoso sulle Stole Palaces e Tignale.  
Sulla proposizione del Notario Lettieri

Algunos vecinos de la calle de Gracia, e igualmente  
algunos vecinos de la calle de las Mercedes, que no regresaron  
de sus vacaciones a Península.

N. Portio Ministro Segretario di Stato de Grazia e Cittadina e incaricato della circoscrizione del presente Distretto.  
Data a Cat. 116 Daff. 1 1890

Il Ministro Segretario di Stato  
di Grazia e Giustizia

Capt. G. Wm. Petre L. M. M.

*Ricca*  
*nei 9*  
*D*

COMUNE DI PADOVA  
SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto, si dichiara autentica la presente copia fotostatica, conforme all'originale all'atto esibitosi, composto da N. due fasciato ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

*Padoa,* 19 NOV. 2002



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

*Bandiera Francesca*  
BANDIERA FRANCESCA - Istr. Amm. *lvo*  
Deleg. Ufficiale d'Anagrafe

DIRITTI DI SEGRETERIA  
ASSOLTI IN MODO VIRTUALE

ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO

AI SENSI LEGGE

*266/91*

*Cat.  
"mar  
Gt. 9  
P.  
Tutt  
Dott*

Ministero

Palermo 8 marzo 1860.

122

Reale Segreteria di Stato

PRESSO

Il Luogotenente Generale  
nei Reali Domini al di là del Faro

Signore

DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

2º Repartimento

En. 1º, N.º. 1231



S. M. il Re S. M. con Reale Decreto del 11<sup>o</sup> dello scorso mese, si è degnata nominar Lui Presidente dell'onore  
siglio Distrettuale di Catania  
per la sessione del corrente anno  
1860

Trasmetto a Lui l'estatto conforme di  
esso Reale Decreto per sua intelligenza e regolamento.

Per il Luogotenente Generale

Il Direttore

*A. Gobetti*

Al Signore Cav. Giovanni Paternò

Castello di Carcaci. Principe d'Emmanuel  
"maritelli nomine", Terenissimo Coll. Regge  
Gr. Maestro dell'Ord. del Collare dei  
Paterno Presidente dell'onore  
siglio Distrettuale di Catania


No. 4249 (quattro mille duecento quarantasei)

Luglio, 21 (ventunesimo) mese e anno 2002 (duemila due)

Certifico io sottoscritto Avv. Fausto Borsig, notaio in luglio, che la photocopia è conforme all'originale con cui ho persuauamente collaudato.

Tu fede di che appongo la mia firma ed il tabellino.

(Ottavio Baroni) Ottavio Baroni  
Avv. Fausto Borsig, notaio in luglio



NO. 4249 (quattromila duecentoquarantaquattro)

## PRETURA UNIFICATA DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Prefice di Bari, Sig. Dott. Giovanni de Giosa.

udienza dell'30 mese di marzo 1952.

mento, sentiti la parte il M. i. difensore ed presenza de imputato  
avuto per ultimo la parola ha pronunciato la seguente.Rilasciat N. 2 copie  
in seguito al giudizio

N. 614 P.z Prov.

Bollo L.

Scritt "f"

Autentica "

Urgensi "

Diritti civili "

Totale L.

## SENTENZA

causa penale per citazione dirett

## CONTRO

Brini Umberto fu Pier Giuseppe, nato a Bari il 20 febbraio CANCELLIERE  
imputato

delitto p. e p. dall'art. 493 C.P. per essersi qualificato, alla presenza di più persone, conte di Sant'Ilario.

Denunziato in Bari nel dicembre 1951

## FATTO E DIRITTO

Veniva a questa giustizia denunzia nei confronti del prevenuto per essersi fregiato abusivamente del titolo di Conte di S. Ilario di cui in realtà, senza averne legittimo diritto.

Qualificava il denunziante che l'imputato, da lui conosciuto occasionalmente, ebbe modo di venire con lui in discussione per motivi rilevanti, nel corso della quali si vantò del suo titolo nobiliare.

Stentato che nessun titolo esisteva negli elenchi della nobiltà italiana riferito alla famiglia dell'imputato, il denunziante, allo scopo di ricamare l'offesa ricevuta, presentava la predetta denunzia per abuso di titolo nobiliare e di inesistente predicato. Rinviato a giudizio, l'imputato faceva

venire a questa giustizia una rilevante documentazione, corredata da una tagliata perizia storico-araldica. Da essa risulta che il titolo di conte di Ilario, località delle Baleari, è stato a lui concesso dal principe di

Enrico Francesco Faro Paternò Castello di Caraci, diploma allegato alla detta documentazione in copia fotografica, nel quale il predetto principe qualifica pretendente al Trono dell'Arcipelago delle Baleari.

Poteva d'altro canto lo Zambrini che la sua famiglia di origine italiana fu devota al papato e venne a godere della protezione di Papa Alessandro VI Borgia dal quale venne investita di vari titoli nobiliari. D'altro canto la nobiltà della famiglia è dimostrata dall'Arma nobiliare dagli anni posseduta da secoli che così si legge: "D'oro all'aquila nera con la

e volta verso destra ed avente nel cuore uno scudo sul quale sono tre

Sulla documentazione e dalla perizia ad essa allegata, alla quale è aggiunto un lungo elenco di notissime opere storiche, tutte relative alle famiglie Paternò ed Aragona, si desume quanto segue: la famiglia principesca dei Paternò, una delle maggiori di Sicilia, oggi divisa in molti rami, dei quali quello che appartiene il predetto principe, è quello denominato Paternò Castello di Caraci, ebbe origine da Giacomo I° il Conquistatore, discendente dei Conti di Guascogna, del re di Navarra e del re di Castiglia, il quale il più grande re spagnuolo del XIII secolo, ed ebbe, dal suo terzo matrimonio con la duchessa Teresa Gil de Vidaure, due figli da lui insignoriti della città di Xerica e di Ayerbe; essi furono Jacopo e Pietro. Pietro, Infante d'Aragona, Signore di Ayerbe, fu padre di Pietro e di Jacopo; Pietro sposò Maria de Luna e Violante Lascaris di Ventimiglia, della stirpe imperiale bizantina e Jacopo sposò una Moncada, e fu Signore anche di Liso, Brancavilla, derossi e Paternoi. I suoi discendenti si trapiantarono in Sicilia e si discenderono dal feudo di Paternoi, Paternò: il loro stemma, d'oro a quattro palini rossi, è infatti identico a quello del casato sovrano di Aragona, da cui provengono direttamente, maschi da maschi, con in più la banda azzurra, indicante appunto il ramo cadetto, poiché Giacomo I° d'Aragona ebbe altri figli dalle due mogli precedenti, Eleonora di Castiglia e Violante d'Ungheria. Fra questi figli, Jacopo, secondogenito di Giacomo I e di Violante d'Ungheria, era dal padre nominato Re di Majorca e delle Baleari; gli successero Sancio, morto in prole nel 1224, il nipote Jacopo, morto nel 1249 ed i pronipoti Jacopo, morto senza discendenti nel 1375 ed Isabella moglie di Giovanni, Marchese del Monferrato.

Per diploma di re Giacomo I, che chiamava a succedere nel regno il ramo aragonese più prossimo, e per la estinzione attuale completa e totale di ogni diramazione di questa famiglia, è peranto legittima la pretesione a questo trono dei Paternò, ramo appunto degli Aragona ed ultimo loro rappresentante. Accertata pertanto l'origine sovrana dei Paternò, che nel caso del predetto Principe Francesco Mario è duplice, essendo la sua bisnonna materna una principessa Guttadauro d'Emmanuel, titolo questo passato in casa Paternò appunto per il matrimonio di lei con il suo bisnonno Paternò, ed essendo anche i Guttadauro discendenti diretti dello stesso Re Giacomo I il Conquistatore, questa giustizia ritiene doversi considerare legale e di legittimo uso il titolo concesso al prevenuto, essendo notorio e confermato da numerose precedenti sentenze che i discendenti di famiglie sovrane che subirono la debellatio, cioè la rinuncia totale e passiva a tutti i diritti dell'esercizio della sovranità, come avvenne per gli Aragonesi di cui sono ultimo ramo esistente i Paternò, il cui cognome fu originariamente Aragona di Ayerbe e di Paternoci e conservano molti diritti jure sanguinis. Tra questi diritti è quello denominato "fons honorum" o facoltà di nobilitare, di concedere e confermare stemmi, di accordare predicati ricavati dai luoghi su cui gli avi esercitarono appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare, rifornire, esercitare il gran magistero degli Ordini cavallereschi di collazione familiare, che si tramanda di padre in figlio come eredità di nascita insopprimibile, che negli ascendenti diretti del principe Francesco Mario trova infatti anche conferma da parte di Francesco II di Borbone, Re delle Due Sicilie, nel 1360.

Osserva il giudicante che, essendo irrilevante l'eventuale reato di usurpazione di titolo, a norma delle disposizioni XIV transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che dichiara non riconosciuti i titoli nobiliari e considera facenti parte integrante del cognome solo i predicati di quelli esistenti concessi prima del 28 ottobre 1922, tuttavia lo imputato deve essere assolto pienamente essendo risultato provato il diritto del principe Francesco Mario Paternò Castello di Caraci ad effettuare concessioni nobiliari, quale ultimo rappresentante di dinastia sovrana ed essendo lo Zambrini in legale possesso dello stemma nobiliare innanzi descritto, quale discendente di famiglia nobiliare, come è risultato provato dall'

umentazione esibita in visione.

giunto pertanto l'imputato da assolto con formula piena.

P. Q. M.

v.Pretore, visto l'art.479 C.P.P., assolve lo imputato dal reato  
cui in rubrica perché il fatto ono costituisce reato..

IL v.Pretore

MAR 21 1956

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Addl. 19.9.56

Rilasciat. N. copia

all. 19.9.56

N. Reg. Prov.

Bollo L

Scritt. 2/11

Autentica

Urgenza

Diritto caro

19.9.56 2/11

Tutte 2/11

IL CANCELLIERE

2/11

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

PRETURA UNIFICATA di BARI

Addl. 6 SEI 1956

Rilasciat. N. copia

all. 6 SEI 1956

N. Reg. Prov.

Bollo L

Scritt. 1/11

Autentica

Urgenza

Diritto caro

19.9.56 1/11

Tutte 1/11

IL CANCELLIERE

1/11

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

19.9.56

23-5-56

copia

1/11

5/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

Tribune

imposto



ARCHIVIO DI STATO - BARI

La presente copia è stata riprodotta dall'originale e consta  
di n. 3 (tre) pagine.

Si rilascia in carta segnata per gli usi consentiti  
dalla legge.

Esatte f. 450 con quittanza n. L. 115162 del 15 NOV. 2001

IL DIRETTORE

Prof. Giuseppe Di Benedetto

Bari, 15 NOV. 2001



UNZIONARIO RESPONSABILE  
del procedimento "ex lege"

n. 241/90

dott.ssa A. LAFRONZA



35

Ren. Sen.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Penale di Pistoia (Sex. Unica)

imposto dei magistrati: Dr. Mario Ciantelli

Dr. Mario Ciantelli

Presidente

M. Umberto Stoppoloni *estimab.* Giudice

Giovanni Ponzetta

pronunciato la seguente

SENTEZA

della causa penale 110 grado di appello

confro

PATERNO' CASTELLO Francesco Maria, fù Roberto e Paterno' Castello Eleonora, nato il 20.6.1913 a Catania, attualmente domiciliato in Brunate, presso l'Albergo Alpino, Via Scalini; libero contumace; anzi elett. dom/ to presso IMPUTATO avv. Antonio Pensavalle di Catania;

a) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. 640, 56, 640 C.P.

perchè, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, inducendo in errore mediante artifici e raggiri

Dami Arpino ed in concorso di questi anche Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro Guidi Lo-

renzo, Frosini Emilio, in quanto prometteva ed largiva

come verificarsi titoli onorifici (civili e militari)

nonché titoli nobiliari falsi o comunque invalidi

destinati a Dami Arpino, Dami Metello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo, Frosini Emilio e si procurava singiusto

profitto in danni dei suddetti Dami Arpino, Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro, Guidi Lo-

renzo, Frosini Emilio, ottendendo somme di vario impon-

to (ogni qual volta per oltre sulle 20.000 lire circa)

e compiva inoltre atti idonei diretti in modo non

equivoco a profittare in modo analogo in danno di

Pucci Gino e Magrini Carlo senza peraltro conseguire

in questi casi lo scopo prefisso (atteso che i suddetti

mai sborsarono il denaro).

N.

N° 119/62

SENTENZA

- 5 GIU 1964

in data



depositata in Cancelleria

2 LUG 1964

oggi

Il Cancelliere

Fatto avviso di che all' articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

3.3.5I N.178 per avere conferito con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso i titoli di cui sopra, alle persone sopra indicate. Denunciato in Montecatini Terme il 14.7.1958 Aggravato della recidiva (art. 99 C.P.).

APPELLANTE

avverso la sentenza del Pretore di Monsummano Terme in data 29.5.62, con la quale fu condannato a mesi 4 e gg. 15 di recl. e alla multa di L. 220.000, per il reato di cui al capo b) della rubrica, ordinando la confisca dei titoli afferenti l'imputato e la pubblicazione); e fu assolto dal reato di cui al capo a) della rubrica per insufficienza di prove.

In seguito all'odierno pubblico orale dibattimento tenuto secondo le norme di rito.

A seguito di indagini svolte dai Carabinieri di Montecatini, ai quali era pervenuta notizia della distribuzione di onorificenze in favore di diverse persone, alcune delle quali avevano versato somme di denaro in relazione con tale concessione, che era avvenuta tramite Dami Arpino residente a Monsummano e Scocco Giuseppe residente a Roma, si accertò che le onoreficine erano conferite da Paternò Castello Francesco Maria.

Iniziatosi processo penale e contestati i reati di truffa e di conferimento di onoreficine vietate, i primi due vennero prosciolti per amnistia, il Paternò venne invece citato arguziario avanti al Pretore di Monsummano Terme il quale con sentenza in data 29 maggio 1962 lo assolse dalla imputazione di truffa per insufficienza di prove e lo dichiarò colpevole della violazione continuata dell'art. 8 della Legge 3 marzo 1951 n. 178, condannandolo alla pena indicata in epigrafe.

Con tempestivo appello l'imputato ha impugnato la citata sentenza; chiedendo di essere assolto perché il fatto non costituisce reato dalla imputazione di cui al capo B) e con formula piena dalla imputazione di truffa.

Durante la fase preliminare del giudizio di appello l'appellante ha prodotto diversi documenti tendenti a dimostrare la legittimità dei titoli onorifici concessi e distribuiti e conseguentemente la insussistenza del reato di truffa.

Osserva il Tribunale che l'imputazione contestata all'imputato parte dal presupposto che le onoreficine distribuite dal Paternò fossero false o illegittime; quanto alla falsità non ne susiste alcuna indizio, in quanto lo stesso imputato ha riconosciuto di averle concesse di sua iniziativa ed in base ad un ritenuto suo potere o facoltà legittima.

Si tratta pertanto di accettare se tale legittimità sussista, perché nel caso positivo la concessione delle suddette onoreficine non costituisce violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Invero devesi rilevare che ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge suddetta, mentre è vietato il conferimento di onoreficine, decorazioni e distinzioni cavalleresche

conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ~~ne~~ sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare nel territorio della Repubblica".

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto insignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senza la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manifestazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza ri&alire a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, dell'~~Ordinanza~~, la quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a differenza di ogni altra derivante da Ordini Stranieri, senza bisogno dell'assenso reale.

Essendosi formati diversi rami dell'casato, ed a seguito di invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ~~ne~~ sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio della Repubblica".

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto insignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senza la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manifestazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza risalire a precedenti anteriori, pure dimostrati, una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a differenza di ogni altra derivante da Ordini Stranieri, senza bisogno dell'assenso reale.

Essendo normali diversi fatti del casato, ed eseguito di invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

Per quanto riguarda l'imputazione di truffa, non è stato dimostrato che la concessione delle onoreficenze fosse conseguenza di relazioni particolari di merito o di prestazioni speciali, per cui rimane il dubbio che la concessione stessa fosse soltanto un mezzo per procurarsi qualche utile mediante i versamenti di somme diverse chieste od anche spontaneamente date da persone le quali si dimostrassero particolarmente sensibili e bramosse di possedere una decorazione pur senza conoscerne il significato e le origini.

In questa situazione ritiene il Collegio che l'assoluzione pronunciata dal Pretore per insufficienza di prove, pur con la variante di motivazione, debba essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 523 C.P.P., in riforma della sentenza del Pretore di Monsummano Terme del 29 maggio 1962 appellata da Paterno-Castello Francesco Maria, assolve il medesimo dalla imputazione di cui all'art. 8 L. 5.5.1951, n. 178 perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto la appellata sentenza.

A Pistoia, addì 5 giugno 1964.

Il Presidente: M. Odero

Il Giudice:

M. Odero

Il Cancelliere:

Notificabile al cittadino il 13.6.1964.

Ricorso per Cassazione dell'imputato a via telegramma pervenuto a Cagliari il 16 giugno 1964.

TRIBUNALE DI PISTOIA

N. 382 Reg. Prov.

BOLLI - 8 L. 1600

D.R. COPIA . 680

CERT. CONF. 600

URGENZA 2160

SCOLLO q. 10

TOTALE L. 4820

Add. 17 AGO 1964

IL CANCELLIERE:

26 AGO  
Copie rilasciate da Colonnello Albani Giuseppe Add.  
presso del Marchese Salvatore Rota de Merten IL CANCELLIERE  
firma autorizzazione del Presidente del 24.8.64  
data esclusa il 15.3.1963


PISTOIA

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Dott.ssa F. Masini



178  
la

6 AC  
CANCELLERIA



## ROBERTO II

PATERNO' CASTELLO E GUTTADAURO AYERBE ARAGONA DI CARCACI D'EMMANUEL  
PER GRAZIA DI DIO E PER DIRITTO EREDITARIO

PRETENDENTE ALLE CORONE D'ARAGONA, DI MAJORCA, DI SICILIA, PRINCIPE DI CATALOGNA, CONTE DELLA CERDAGNA, CONTE DEL ROSSIGLIONE, SIGNORE DI VALENZA, SIGNORE DI MONTPELLIER, CONTE DI URGEL, VISCONTE DI CARLADES, ETC. ETC. SOVRANO GRAN MAESTRO DEL MILITARE ORDINE DEL COLLARE DI SANT'AGATA PATERNO', GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DELLA REAL CORONA DELLE BALEARI, GRAN MAESTRO DEL REAL ORDINE DI GIACOMO I D'ARAGONA ETC. ETC.

### DUCA DI PERPIGNANO

A conferma della lettera firmata di nostro pugno il 10 marzo 1996, riconfermiamo che a dattare dalle Presenti, che rilasciamo di Nostra spontanea volontà, abdichiamo alla Nostre qualità e prerogative, di Capo di Nome e d'Arme dalla Real Casa d' Aragona dinastia Paternò Castello e Guttadauro Principi d'Emmanuel, in favore del Nostro figlio primogenito Francesco, nato a Catania il 6 giugno 1964.

Dalla Nostra sede in Catania.....



### COMUNE DI MASCALUCIA (PROV. DI CATANIA)

#### AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Al sensi dell'art. 21, D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraesposta dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di Carta Identità, n. AE 8768312, rilasciato il 15-12-2000 da Com. Patania.

MASCALUCIA 20 NOV 2001  
(luogo e data)



IL PUBBLICO UFFICIALE  
(Santi Impellizzi)  
Sant'Impellizzi  
(firma)

**COMUNE DI PADOVA  
SERVIZI DEMOGRAFICI**

Visto, si dichiara autentica la presente copia fotostatica, conforme all'originale all'uopo esibitomi, composto da N. delle facciate ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

Padova, 19 NOV. 2002



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

DIRITTI DI SEGRETERIA  
ASSOLTI IN MODO VIRTUALE

BANDIERA FRANCESCA - Istr. Amm.vo  
Deleg. Ufficiale d'Anagrafe

ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO

AI SENSI LEGGE 266/91



Copia conforme all'originale fatto ai miei rogitli

3 DIC. 2002

Alcamo II

